

## POLIZIA MUNICIPALE: Cronaca di una violazione contrattuale unilaterale

L'attuale assetto normativo nel quale è inserita la polizia municipale, e quindi i propri appartenenti, offre lo spunto per una riflessione ad ampio raggio che mira a far emergere le gravi inadempienze poste in essere dallo Stato centrale e periferico nel corso degli ultimi decenni, e in corrispondenza dell'aumentata esigenza di sicurezza delle nostre città.

Iniziamo dal principio.

La legge quadro 65/86 all'art. 3 stabilisce che *gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.*

Ma quali sono, o sarebbe meglio dire dovrebbero essere le funzioni istituzionali previste dalla citata legge? Per saperlo basta leggere l'art. 5 che così dispone:

*“Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:*

*a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (4);*

*b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (5);*

*c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

E fuori dubbio che quindi gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le funzioni di polizia locale in quanto delegate ai comuni dall'art. 1 della stessa Legge-Quadro, servizio di polizia stradale (n.b. non funzione), nonché specifiche ed ulteriori funzioni (seppur con limitazioni) quali quella di polizia giudiziaria e quella ausiliaria di pubblica sicurezza.

Se per le prime tre funzioni (o servizio in un caso) possiamo certamente affermare di trovarci in un quadro normativo pressoché identico (salvo incomprensibili prese di posizioni che vorrebbero attribuire un limite temporale alle funzioni esercitate) a quello in cui fu emanata la L. 65/86, di certo non possiamo affermare lo stesso per le funzioni di pubblica sicurezza.

Esse, di fatto, per gli addetti al servizio di polizia municipale sono considerate dal Legislatore funzioni ausiliarie, ovvero di aiuto, e pertanto non rientrano tra quelle esercitabili autonomamente proprio in considerazione del fatto che sono di competenza statale, e quindi esercitabili dalle forze di polizia statali.

Ma c'è di più. L'art. 3 definisce un campo ancor più restrittivo per l'esercizio delle suddette funzioni, stabilendo che le polizie municipali collaborano con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta richiesta,

per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Andiamo con ordine.

A riguardo l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza:

- a) La polizia municipale collabora e non sostituisce le forze di Polizia dello Stato
- b) La collaborazione viene resa attuabile da una disposizione del Sindaco
- c) La disposizione del Sindaco viene emanata su richiesta dell'autorità di P.S.
- d) La richiesta di collaborazione da parte dell'autorità di P.S. deve essere motivata e per specifiche operazioni.

Di contro, nel corso degli anni abbiamo assistito ad una serie di accordi (già denominati Patti per la sicurezza) con i quali il Ministero degli Interni e gli enti locali (per il tramite dell'Anci) hanno previsto, una collaborazione delle forze di polizia municipale non più per specifiche operazioni (come previsto dalla norma) ma in via continua e generalizzata al fine di prevenire reati che minano la sicurezza dei cittadini.

In più, con il Decreto Sicurezza Urbana, oggi ripresentato dal governo Gentiloni, alla consolidazione della illegittimità esposta, si sta cercando anche di estrapolare il concetto di sicurezza urbana da quello di pubblica sicurezza ed ordine pubblico, il tutto con il non più celato intento di utilizzare a tempo pieno le polizie municipali per compiti che esse dovrebbero svolgere solo in ausilio.

Con questo non vogliamo dire che le polizie locali non abbiano diritto e dovere di partecipare attivamente alla sicurezza delle città, ma intendiamo sollevare l'opinione pubblica e di categoria su quella che è diventata una forma di sfruttamento del lavoro legalizzata.

La polizia municipale nasce, così come previsto dalla riforma del 1986 per svolgere determinati compiti e collabora, all'occorrenza e solo per specifici interventi, con le forze di polizia statali. Nel corso degli anni, si è avuta la necessità di impiegarla per compiti di pubblica sicurezza in modo non più occasionale e specifico e mai si è sottratta allo svolgimento di questo delicatissimo compito, ma coloro che gli hanno assegnato quest'ulteriore funzione non hanno provveduto ad assicurarle le stesse tutele e la stessa formazione delle forze di polizia statali, eliminando addirittura alcuni istituti previdenziali ed assistenziali quali l'equo indennizzo e la causa di servizio.

Siamo convinti che oggi più che mai è giunto il momento di dire basta, e pertanto invitiamo tutti gli amministratori locali a fare molta attenzione nel sottoscrivere patti o qualsiasi tipo di accordo con i quali garantiscono l'impiego delle polizie municipali per operazioni non specifiche e protratte nel tempo.

Sappino, che per questi casi, in mancanza di identico trattamento economico, previdenziale ed assistenziale a quello della categoria professionale a cui è ascrivibile la prestazione (ovvero le forze di polizia statali) saranno, quale parte datoriale, direttamente responsabili sia dal punto di vista amministrativo che penale.

Il Responsabile O.S.Po.L./CSA  
per la provincia di Napoli  
Emilio Pagano